

# DIRIGENTI

## Resta il nodo dei criteri per conferire le funzioni

Paolo Canaparo

La legge 7 agosto 2015, n. 124, disegna un nuovo regime della dirigenza pubblica basato sulla sua articolazione in tre ruoli unificati (dirigenza statale, regionale e locale) e su nuove modalità di conferimento e revoca degli incarichi. Il garante del buon funzionamento di tale sistema è stato individuato nelle commissioni istituite distintamente per ciascuna tipologia di dirigenza, con compiti di gestione dei diversi ruoli. La definizione concreta di tali compiti è rimessa al decreto legislativo del Governo ma i criteri di delega già indicano le *missions*. Così la Commissione per la dirigenza locale è destinata alla gestione del ruolo dei dirigenti locali, con compiti che coinvolgono in maniera particolare uno degli aspetti più controversi della riforma: le modalità di conferimento degli incarichi. La Corte dei conti, in sede di audizione, ha avuto modo di

esprimere i suoi dubbi su un sistema che aumenta la discrezionalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, una discrezionalità solo in parte temperata dalla individuazione di alcuni specifici requisiti. Ed è su questo punto che la Commissione è chiamata ad intervenire definendo i criteri generali in base ai quali ciascuna amministrazione deve individuare i propri criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi mediante procedura comparativa con avviso pubblico. Si aggiunge la verifica successiva del rispetto di tali criteri. Ma soprattutto la Commissione è coinvolta direttamente nel conferimento degli incarichi dirigenziali generali allorché deve provvedere alla preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso. La scelta spetta poi all'amministrazione nominante. Il nodo è la capacità della Commissione di assumere decisioni ed orientamenti indipendenti alla politica. La delega Madia sul punto appare assolutamente evasiva laddove è stato soltanto previsto, con un emendamento alla Camera, e limitatamente alla istituenda Commissione per la dirigenza pubblica, la selezione di componenti in grado di assicurarne, oltre all'indipendenza, anche la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse. La selezione deve avvenire con procedure trasparenti e con scadenze differenziate. Saranno le Commissioni in grado di salvaguardare un'effettiva autonomia dei dirigenti nei confronti degli organi politici, nel quadro del modello prescelto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, basato sulla separazione tra indirizzo politico e attività gestionale? E' questa una delle incognite della riforma.

### DA SAPERE

#### I dubbi della Corte dei conti

La Corte dei conti ha espresso i suoi dubbi su un sistema che aumenta la discrezionalità nel conferire gli incarichi dirigenziali, discrezionalità solo in parte temperata dalla individuazione di alcuni requisiti. Ed è su questo che la Commissione deve intervenire definendo i criteri generali in base ai quali ciascuna amministrazione deve individuare i propri criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi mediante procedura comparativa con avviso pubblico.